SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

Ministero dell'ambiente

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 24 aprile 2001.

Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

01A4744

DECRETO 24 aprile 2001.

Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficenza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

01A4745

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 30 gennaio 2001.

Parametri contributivi per l'assicurazione agevolata del 2001, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

01A3983

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. **186.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera *a)*, e 11;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sentite le Rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-*bis.*».

Art. 2.

*Aggiunta dell'articolo 32-*bis *al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298*

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-*bis (Riconoscimento della anzianità pregressa)*. — 1. Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti.».

Art. 3.

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, come modificato dal presente decreto, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valutati in lire 28.095 milioni per il 2001, lire 34.068 milioni per il 2002, lire 34.085 milioni per il 2003 e lire 33.054 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2000; si riporta il testo dell'art. 7, comma 4:

«Art. 7 *(Disposizioni comuni)*. — *(Omissis)*.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000, supplemento ordinario.

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, lettera a), e 11:

«Art. 50 *(Rinnovi contrattuali)*. — *(Omissis)*.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

(omissis).

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 32 *(Equiparazione tra gradi e qualifiche)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è stabilita come di seguito:

a) generale di Corpo d'armata: dirigente generale di livello *B*;

b) generale di divisione: dirigente generale;

c) generale di brigata: dirigente superiore;

d) colonnello: primo dirigente;

e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;

f) capitano: commissario capo;

g) tenente: commissario.

2. Analoghe modalità di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresì, il sottotenente al vice commissario.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.

3-*bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi sesto e settimo-bis.*».

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1987, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 32:

«Art. 32 *(Trattamento economico)*. — 1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo.

2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.

3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità.

4. L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.

5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziate lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno».

Note all'art. 2:

— La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante «Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3 *(Riconoscimento dell'anzianità pregressa)*. — 1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini eco-

nomici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel settimo livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programinazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'art. 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

a) livello quinto .... L. 288.000;

b) Livello sesto .... » 330.000;

c) livello sesto-*bis* .... » 357.000;

d) livello settimo .... » 384.000;

e) livello ottavo .... » 462.000;

f) livello ottavo-*bis* .... » 508.200.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1990; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Livello	IV	L.	264.000
»	V	»	288.000
»	VI	»	330.000
»	VI-*bis*	»	357.000
»	VII	»	334.000
»	VIII	»	462.000
»	VIII-*bis*	»	508.200».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, supplemento ordinario.

Note all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 298 del 2000 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.

01G0241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. **187.**

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-*bis*, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio 1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanità;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

SFARINATI

Art. 1.

Farine di grano tenero

1. È denominato «farina di grano tenero» il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

2. È denominato «farina integrale di grano tenero» il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

3. Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione	Umidità massima %	Su cento parti di sostanza secca		
		Ceneri		Proteine min. (azoto x 5,70)
		minimo	massimo	
Farina di grano tenero tipo 00	14,50	—	0,55	9,00
Farina di grano tenero tipo 0	14,50	—	0,65	11,00
Farina di grano tenero tipo 1	14,50	—	0,80	12,00
Farina di grano tenero tipo 2	14,50	—	0,95	12,00
Farina integrale di grano tenero	14,50	1,30	1,70	12,00

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione.

5. La farina tipo 00 può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).

6. Nella farina tipo 1 le ceneri non possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.

7. È tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con tenore di umidità fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura *umidità massima 15,50 per cento.*

Art. 2.

Sfarinati di grano duro

1. È denominato «semola di grano duro», o semplicemente «semola», il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

2. È denominato «semolato di grano duro», o semplicemente «semolato», il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola.

3. È denominato «semola integrale di grano duro», o semplicemente «semola integrale», il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

4. È denominato «farina di grano duro» il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

5. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione	Umidità massima %	Su cento parti di sostanza secca		
		Ceneri		Proteine min. (azoto x 5,70)
		minimo	massimo	
Semola *	14,50	—	0,90	10,50
Semolato	14,50	0,90	1,35	11,50
Semola integrale di grano duro	14,50	1,40	1,80	11,50
Farina di grano duro	14,50	1,36	1,70	11,50

* Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento.

6. È consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonché di farina di grano duro.

7. Negli sfarinati di cui ai commi 5 e 6 è tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.

8. È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50 per cento.

Art. 3.

Miscele

1. Le farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano.

Art. 4.

Divieti

1. È vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. È vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.

3. È altresì vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.

Art. 5.

Confezionamento

1. Gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.

2. Restano salve le disposizioni, relative alla consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori, previste dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 22 aprile 1968, come integrato dal decreto del medesimo Ministro in data 17 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 15 maggio 1972.

Capo II

PASTA

Art. 6.

Pasta

1. Sono denominati «pasta di semola di grano duro» e «pasta di semolato di grano duro» i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

a) con semola di grano duro ed acqua;

b) con semolato di grano duro ed acqua.

2. È denominato «pasta di semola integrale di grano duro» il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.

3. La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione	Umidità massima %	Su cento parti di sostanza secca			Acidità massima in gradi*
		Ceneri		Proteine min. (azoto x 5,70)	
		minimo	massimo		
Pasta di semola di grano duro	12,50	—	0,90	10,50	4
Pasta di semolato di grano duro	12,50	0,90	1,35	11,50	5
Pasta di semola integrale di grano duro	12,50	1,40	1,80	11,50	6

* Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, è vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero.

5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.

6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.

8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:

a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;

b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;

c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.

Art. 7.

Paste speciali

1. È consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.

2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

Art. 8.

Pasta all'uovo

1. La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65.

2. La pasta di cui al comma 1 deve essere posta in vendita con la sola denominazione pasta all'uovo e deve avere le seguenti caratteristiche: umidità massima 12,50 per cento, contenuto in ceneri non superiore a 1,10 su cento parti di sostanza secca, proteine (azoto x 5,70) in quantità non inferiore a 12,50 su cento parti di sostanza secca, acidità massima pari a 5 gradi.

3. L'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,80 grammi e 0,145 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.

4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di 4 uova è elevato mediamente, su cento parti di sostanza secca, di 0,05 per ogni uovo o quantità corrispondente di ovoprodotto in più rispetto al minimo prescritto.

Art. 9.

Paste alimentari fresche e stabilizzate

1. È consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidità e l'acidità.

2. È consentito l'impiego delle farine di grano tenero.

3. L'acidità non deve superare il limite di 7 gradi.

4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4°C, con tolleranza di 3°C durante il trasporto e di 2°C negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura «paste fresche da vendersi sfuse». La durabilità non può essere superiore a giorni cinque dalla data di produzione.

5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere un tenore di umidità non inferiore al 24 per cento;

b) avere un'attività dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 né superiore a 0,97;

c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;

d) essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4°C, con una tolleranza di 2°C.

6. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidità non inferiore al 20 per cento e un'attività dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.

Art. 10.

D e r o g h e

1. Le farine di grano tenero e gli sfarinati di grano duro, utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari diversi dal pane e dalle paste alimentari, possono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, con la sola dicitura farina di frumento.

Art. 11.

D i v i e t i

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.

2. È altresì vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. È consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformità dalle norme del presente regolamento, la quantità, il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonché il Paese di destinazione finale.

2. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 va effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo nazionale. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonché i prodotti destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo o alla esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, vanno immagazzinati in appositi locali sulla porta dei quali deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: «Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale».

3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1, vanno annotate in apposito registro di carico e scarico il quale

deve riportare le stesse indicazioni prescritte quando si intendono utilizzare le stesse materie e sostanze per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4.

4. È, altresì, consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità fissate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in esso contenuti, con riferimento agli sfarinati ed alle paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento.

6. Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi, purché conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 13.

Disposizioni di rinvio

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera *a)*, della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, 2 comma 8, e 9 comma 6, lettera *a)*, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera *b)*, della legge 4 luglio 1967, n. 580;

c) nel caso di violazione delle norme del presente regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *b)*, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera *c)*, della legge 4 luglio 1967, n. 580.

2. Si applicano, altresì, le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1998, n. 264.

2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 343

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 17, comma 2, della citata legge, così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.». L'art. 50 della citata legge, così recita:

«Art. 50 *(Regolamentazione dei prodotti)*. — 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai princìpi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei princìpi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera *a)* del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». L'art. 4, comma 5, della citata legge, così recita:

«5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.».

— La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca: «Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— Il decreto del Ministro della Sanità 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive numeri 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE.

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca: «Attuazione delle direttive numeri 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimenari».

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, (legge comunitaria 1995-1997)».

— L'art. 48 della citata legge, così recita:

«Art. 48 *(Prodotti alimentari)*. — 1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580 sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comina 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». L'art. 20-*bis* della citata legge, così recita:

«Art. 20-*bis*. — 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.».

— La direttiva 98/34/CE è pubblicata in GUCE L 204 del 21 luglio 1998.

Nota all'art. 4:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.».

Note all'art. 5:

— Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, 1º aprile 1968, reca: «Disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori.»

— Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, 17 febbraio 1972, reca: «Integrazione del decreto ministeriale 1º aprile 1968, recante disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, vedi le note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, reca: «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.»

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 agosto 1969, reca: «Modalità per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580».

— Per i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vedi le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, reca: «Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146». — L'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, così recita:

«Art. 9 *(Mutuo riconoscimento)*. — 1. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.».

— Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— L'art. 44 della citata legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Art. 44. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma) è punita con la sanzione amministrativa sino a L. 6.000.000;

b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con la sanzione amministrativa sino a L. 600.000;

c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere *a)* e *b)* e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con la sanzione amministrativa sino a L. 3.000.000.

In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

Ai sensi dell'art. 15 del codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 41.».

— Il titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, reca: «Vigilanza e sanzioni».

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi le note alle premesse.

— Il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1998, n. 264, abrogato dal presente regolamento recava: «Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche».

— Si riporta il testo dell'art. 50 della citata legge n. 580 del 1967, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 50. È consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità che verranno fissate dal regolamento.

Salvo quanto previsto dall'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima».

— Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, vedasi nelle note all'art. 12.

01G0242

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Provaglio Val Sabbia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Provaglio Val Sabbia (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Provaglio Val Sabbia (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Carmelo Bellissima è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Provaglio Val Sabbia (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a deteminare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 marzo 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Provaglio Val Sabbia (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmelo Bellissima.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5535

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001.

Insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 59 e 85 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica è costituita da uno stendardo la cui foggia, quadrata, è conforme al modello allegato. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le conseguenti direttive alle amministrazioni dello Stato e alle Rappresentazioni diplomatiche all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALLEGATO

INSEGNA DEGLI EX PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA

Descrizione araldica:

Inquadrato: nel I e IV di verde, nel II e nel III di rosso, al grande rombo appuntato ai lembi di bianco, esso rombo caricato dalla Cifra d'Onore della Presidenza della Repubblica di cui al D.P. 14 ottobre 1986, n.19/N

01A5636

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 10 maggio 2001.

Conferimento di benemerenza agli appartenenti a Corpi civili, militari ed alle organizzazioni di volontariato impegnati nell'emergenza connessa agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Calabria e delle province autonome di Trento e Bolzano, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2000 e 2 ottobre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Calabria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori della regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

Considerato che tali eventi calamitosi hanno causato la perdita di vite umane ed ingenti danni alle infrastrutture pubbliche ed al patrimonio abitativo, produttivo e culturale;

Considerato opportuno tributare un formale riconoscimento a quanti, appartenenti a Corpi civili, militari e alle organizzazioni di volontariato, sono stati impegnati nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, ed hanno limitato con il proprio operato i danni ed i disagi alle popolazioni dei territori interessati dalla calamità naturale, prodigandosi con spirito di sacrificio ed abnegazione;

Considerato che tale riconoscimento può essere attestato dalla concessione di un diploma di benemerenza e relativa medaglia commemorativa in bronzo, aventi le seguenti caratteristiche:

diploma: in carta tipo cartoncino bianco con, lungo la linea perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco e rosso, ed avente, come sfondo lo scorcio del territorio italiano con al centro il simbolo della protezione civile, racchiuso da due cerchi concentrici;

medaglia: in bronzo patinato del diametro di 35 mm, con attacco a nastro, del peso di 22 grammi circa, riportante:

sul fronte, il simbolo della Repubblica italiana con, in orizzontale, in alto la scritta «Benemerenza» e lungo il bordo le scritte, sopra, «Presidente del Consiglio dei Ministri» sotto, «Dipartimento della Protezione Civile»;

sul retro, al centro, in rilievo lo stesso disegno dello sfondo del diploma con la scritta lungo il bordo «Emergenza alluvione - settembre-novembre 2000 - partecipazione agli interventi di protezione civile».

Il relativo nastro è di seta con ai lati, in verticale, i colori della Protezione civile (blu e giallo), secondo la seguente successione: giallo (8 mm), blu (21 mm), giallo (8 mm);

nastrino: riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della medaglia;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Decreta:

Art. 1.

È concesso per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Calabria, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, e novembre 2000, nonché per le motivazioni indicate in premessa, il diploma con medaglia e nastrino in premessa descritti e che vengono in fac-simile allegati al presente decreto come parte integrante di esso quale allegato 1 (diploma), 2 (medaglie con nastrino).

Art. 2.

Al personale civile, militare, e volontario nonché quello appartenente ad enti, Corpi ed organizzazioni o società pubbliche e private, è concessa la benemerenza di cui all'art. 1, purché abbia operato nelle zone alluvionate in uno o più periodi compresi nella prima fase di emergenza: 9 settembre 2000-31 gennaio 2001 per un totale complessivo di almeno 7 giorni.

Art. 3.

Il diploma, con medaglia, potrà essere concesso, altresì ad enti, corpi ed organismi pubblici, ovvero associazioni private che abbiano operato analogamente.

Art. 4.

Il personale del Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quello della Direzione generale del Ministero dell'interno impegnato nello svolgimento delle attività connesse alle emergenze delle alluvioni del settembre/novembre 2000 ha titolo al conferimento del diploma con medaglia.

Art. 5.

Le distinzioni in argomento verranno fornite dal Dipartimento della protezione civile e rilasciate, su proposta delle amministrazioni, degli enti, dei Corpi e delle organizzazioni interessate dalle amministrazioni centrali per i dipendenti dei Ministeri, dalle prefetture per i dipendenti degli organismi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per le organizzazioni di volontariato.

Art. 6.

Gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi civili dello Stato che adottano un'uniforme, cui è attribuito il riconoscimento in argomento, sono autorizzati a fregiarsene.

Art. 7.

Il termine di presentazione della documentazione agli enti ed ai comandi riportati nel precedente art. 5 è fissato in sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

La relativa spesa graverà sulle disponibilità, esercizio finanziario 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO 1

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO IL PROPRIO DECRETO

DEL

IL PRESENTE DIPLOMA DI BENEMERENZA CON MEDAGLIA
A TESTIMONIANZA DELL'OPERA E DELL'IMPEGNO PRESTATI
NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA
NELLE REGIONI VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA,
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, PUGLIA,
CALABRIA E PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2000.

ROMA,

IL MINISTRO
ENZO BIANCO

ALLEGATO 2

01A5455

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Vatra», in Lungro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di edilizia «Vatra», con sede in Lungro (Cosenza), costituita con atto notaio Martino Gabriele in data 22 maggio 1979, repertorio n. 16359, registro società n. 6231, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 1696/168538.

Cosenza, 6 aprile 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A5434

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Benedetto Brin», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della Cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Benedetto Brin», con sede in Brindisi, viale Commenda, 8, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 26 gennaio 1988, repertorio n. 178028 registro società 1362 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 763/142744.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5305

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Rugiada», in S. Pietro V.co.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministe-

riale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. «La Rugiada», con sede in San Pietro, V.co, contrada Ora, costituita per rogito dott. De Carolis Vincenzo in data 27 marzo 1982, repertorio n. 2307, registro società 2719 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1332/192203.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5306

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa mutua di consumo «G. Giorgi», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa mutua di consumo «G. Giorgi», con sede in Brindisi via Amalfi, 2, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 30 giugno 1976, repertorio n. 180736, registro società 1429 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 791/146796.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5307

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Colombo 88», in San Vito Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Colombo 88», con sede in S. Vito Normanni, via Isonzo, 22/A, costituita per rogito dott. Alessandri Pasquale in data 2 dicembre 1988, repertorio n. 833, registro società 5576 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1978/239525.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5308

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pescicultura Appulo-Lucana», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Pescicultura Appulo-Lucana», con sede in Brindisi via G. Papini, 31, costituita per rogito dott. Scorsonelli Corrado in data 14 novembre 1986, repertorio n. 248391, registro società 1652, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 876/155554.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5309

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Graficoop», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Graficoop», con sede in Brindisi, via De Carpentieri, 43, costituita per rogito dott. Narciso Ernesto in data 14 novembre 1986, repertorio n. 21767, registro società 4384, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1757/224018.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5310

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Amicizia», in Maruggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Amicizia», con sede in Maruggio, costituita per rogito notaio Michele Adami in data 10 maggio 1985, repertorio n. 124840, registro società n. 7426 del tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A5385

DECRETO 27 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà», in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Solidarietà», con sede in Erchie (Brindisi), via Marconi, 51, costituita per rogito dott. Lavinia Vacca in data 17 marzo 1982, repertorio n. 760, registro società n. 2648 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1304/190427.

Brindisi, 27 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5381

DECRETO 27 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Vinificazione sociale tra produttori», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Vinificazione sociale fra produttori», con sede in Ostuni, via Solarolo, c. 2, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 aprile 1973, repertorio n. 164581, registro società n. 1085 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 652/125994.

Brindisi, 27 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5382

DECRETO 27 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Madonnella», in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Madonnella», con sede in 72015 Fasano (Brindisi), via delle Croci, 86, costituita per rogito dott. Grasso Giuseppe in data 3 agosto 1987, repertorio n. 6474, registro società n. 4877 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1816/228368.

Brindisi, 27 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5383

DECRETO 27 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Brindisina artigiana», in Cisternino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Brindisina artigiana», con sede in 72014 Cisternino (Brindisi), via Ceglie, 15-19, costituita per rogito dott. De Tullio Giovanni in data 24 aprile 1989, repertorio n. 43722, registro società n. 5730 del tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2010/241839.

Brindisi, 27 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5384

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 marzo 2001.

Divieto di concessione o di rinnovo di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Quintozene».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'«Attuazione della Direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo;

Vista la decisione della Commissione CE C(2000)4136 del 27 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del Quintozene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca di eventuali autorizzazioni concesse per la produzione dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'art. 7, paragrafo 3-*bis*, lettera *b)*;

Rilevato, sulla base degli accertamenti effettuati, che non risultano rilasciate, da parte di questo Ministero, autorizzazioni di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;

Considerato che, in seguito alla decisione presa in data 27 dicembre 2000 dalla Commissione delle comunità europee di non iscrizione del Quintozene nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, non possono essere concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Quintozene;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;

Decreta:

Il Quintozene non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Non possono, pertanto, essere concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 289

01A5429

DECRETO 14 marzo 2001.

Divieto di concessione o di rinnovo di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Tecnazene».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'«Attuazione della Direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo;

Vista la decisione della Commissione CE C(2000)3354 del 20 novembre 2000, relativa alla non iscrizione del Tecnazene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca di eventuali autorizzazioni concesse per la produzione dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'art. 7, paragrafo 3-*bis*, lettera *b)*;

Rilevato, sulla base degli accertamenti effettuati, che non risultano rilasciate, da parte di questo Ministero, autorizzazioni di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;

Considerato che, in seguito alla decisione presa in data 20 novembre 2000 dalla Commissione delle comunità europee di non iscrizione del Tecnazene nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, non possono essere concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Tecnazene;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;

Decreta:

Il «Tecnazene» non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Non possono, pertanto, essere concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 291

01A5430

DECRETO 14 marzo 2001.

Determinazioni in ordine ai prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il «Lindano».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'«Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo;

Vista la decisione della Commissione CE C(2000)4014 del 20 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del Lindano come sostanza attiva nell'Allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 3-*bis*, lettera *b)*;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti Lindano, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto l'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «Lindano» non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato, contenenti Lindano, sono revocate entro il 20 giugno 2001.

Art. 2.

3. È consentita fino al 20 giugno 2001 la produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti fitosanitari contenenti Lindano; riportati nell'elenco allegato al presente decreto.

4. È consentita fino al 31 marzo 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre è consentita fino al 31 maggio 2002 l'utilizzazione in campo, da parte degli operatori, delle scorte medesime.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Lindano sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e dei rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 290

Allegato 1

Prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva LINDANO

Nr. reg.	Data reg.	Nome	Impresa
2366	16/12/76	LIG	CHEMIA S.P.A.
2436	14/02/77	GAMMATRE	SARIAF S.P.A.
2445	29/01/77	FITOGAMMA INODORO G 3	ISAGRO S.P.A.
2526	12/04/77	SIVAMLIN P3 GRANULARE	SIVAM S.P.A.
2564	16/06/77	TERLIN 3G	SIPCAM S.P.A.
2636	02/07/77	CLORESENE GRANULARE	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
2649	19/10/77	VERDERIN E	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
2657	18/10/77	LINTOX 1 GRANULARE	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
2658	18/10/77	LINTOX 3 GRANULARE	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
2659	18/10/77	LINTOX 2 GRANULARE	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
2781	19/04/78	VERDEGAMMA INODORO	SIPCAM S.P.A.
2834	27/11/79	AGROCIDE INODORO GRANULARE	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
2878	16/10/78	LINDAVIS G	NEW AGRI S.R.L.
2976	23/12/78	ETAN 3 G	CHIMIBERG S.R.L.
3033	19/04/79	ESCA REGINA	ITAL.AGRO S.R.L.
3665	02/07/80	GAMMAGRO G NORMALE	ITAL AGRO S.R.L
5142	22/12/82	CHENDAL G	SEPRAN S.A.S. DI BISIN ROMANO & C.
5291	30/03/83	SILSOL 3 GRANULARE	SIAPA S.R.L.
5967	19/07/84	BASDRIN	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
6598	25/01/86	ISOMER	TERRANALISI S.R.L.

01A5431

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Breazu Dacina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Breazu Dacina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical (in pediatrie) conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical (in pediatrie) conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Breazu Dacina nata a Calarasi (Romania) il giorno 6 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Breazu Dacina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5421

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Birleanu Nicoleta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Birleanu Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso il liceo sanitario di Iasi (Romania) dalla sig.ra Birleanu Nicoleta nata a Iasi (Romania) il giorno 3 giugno 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Birleanu Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5422

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Todea Gudea Emilia Daniela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Todea Gudea Emilia Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala conseguito nell'anno 1992 presso la scuola postliceale sanitaria di Zalau (Romania) della sig.ra Todea Gudea Emilia Daniela nata a Meseseni de Jos (Romania) il giorno 28 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Todea Gudea Emilia Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5423

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 aprile 2001.

Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che autorizza la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita;

Visto che la suddetta norma prevede l'emanazione, entro il 31 marzo 2001, di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di definire le tipologie oggetto degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sugli incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante le disposizioni sugli incentivi per gli autoveicoli elettrici;

Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante le disposizioni sugli incentivi per i motocicli e ciclomotori elettrici e le biciclette a pedalata assistita;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi fiscali per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.

2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono così definiti:

a) lire 5 miliardi per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in base agli importi e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, nonché per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, in base agli importi stabiliti dall'art. 6, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 2, lettera *a)*, 5, 6, lettera *a)*, e 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

b) lire 10 miliardi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli a metano o gas di petrolio liquefatto, in base agli importi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per autoveicoli elettrici:

a) gli autoveicoli elettrici con funzionamento autonomo, dotati di motorizzazione ed energia immagazzinata a bordo per la sola trazione di tipo elettrico;

b) gli autoveicoli elettrici alimentati a idrogeno, dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia prodotta da una cella a combustibile esclusivamente o in combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo;

c) gli autoveicoli ibridi:

1) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico per la sola generazione di energia elettrica che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento ibrido);

2) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per motocicli e ciclomotori elettrici:

a) i quadricicli a trazione elettrica, come definiti dall'art. 53, comma 1, lettera *h)*, del nuovo codice della strada;

b) i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti nelle categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera *a)*, del nuovo codice della strada;

c) i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti nelle categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera *a)*, del nuovo codice della strada.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e, sentito il Ministero dell'ambiente, può variare i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla domanda e dandone avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 346

01A5536

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIRETTIVA 7 luglio 2000.

Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea relativo a istanze presentate da compagnie aeree.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Atteso che i criteri di cui all'atto di indirizzo del 26 marzo 1998, n. 04415, registrato dalla Corte dei conti in data 4 maggio 1998, avevano finalità specifiche e puntuali;

Viste le osservazioni della stessa Corte dei conti, formulate con nota n. 1026 dell'11 maggio 1998, sul carattere permanente che dovrebbero avere tali criteri e parametri;

Visto che l'esigenza di allocazione dei diritti di traffico ha carattere di continuità;

Considerata la necessità che la concessione di diritti di traffico per collegamenti aerei regolati da accordi di traffico con Stati terzi sia improntata a criteri oggettivi, trasparenti nell'interesse degli utenti e dell'industria del trasporto aereo;

Emana

il presente atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei, relativamente ad istanze presentate da compagnie aeree.

L'assegnazione dei diritti di traffico su rotte sottoposte a regime concessorio dovrà avvenire, secondo criteri non discriminatori, in base ai sottoelencati parametri:

1. *Obiettivi generali*:

tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato;

sviluppo dell'interscambio commerciale e turistico;

promozione dell'industria di trasporto aereo e del sistema generale dell'aviazione civile;

sviluppo di un ambiente competitivo e del pluralismo delle imprese;

sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

2. *Quadro di riferimento*:

coerenza con la struttura e composizione generale dei servizi offerti dall'industria di trasporto aereo;

operabilità delle rotte in relazione alle interconnessioni fra i diversi accordi di traffico;

possibilità di integrazione dei collegamenti in essere con ulteriori rotte potenziali, sulla base delle aspettative di evoluzione dei rapporti internazionali;

razionalità delle singole reti aziendali;

potenzialità di sviluppo intrinseche alle diverse situazioni.

3. *Criteri generali relativi alle imprese in rapporto alle richieste formulate*:

capacità finanziaria;

capacità tecnica;

capacità organizzativa, da valutarsi sulla base di:

(i) missione aziendale;

(ii) rete e pianificazione dei collegamenti, anche in relazione alle alleanze;

(iii) rete commerciale, attuale o pianificata;

(iv) business plan.

4. *Criteri specifici della rotta (qualità del servizio proposto dai richiedenti) da valutarsi sulla base dei seguenti elementi*:

esercizio diretto da parte del vettore;

ampiezza della copertura temporale (anno - stagione - parte di stagione);

grado di utilizzazione dei diritti di traffico esistenti, in termini (i) di punti di inizio e di destinazione e (ii) di capacità;

distribuzione e numero delle frequenze;

esercizio di un rotta che copra nel modo più diffuso e capillare il territorio nazionale;

articolazione del servizio (scalo di inizio e di destinazione, non-stop, diretto con scalo/i intermedio/i, scalo/i oltre, cambio di aereo);

tipologia degli aeromobili;

classi di servizio offerte;

tariffe scomposte per stagioni (alta, bassa e intermedia);

sistemi di vendita aperti all'utenza;

indicazione circa l'immediata e concreta disponibilità degli aeromobili, ovvero circa le modalità di acquisto e/o finanziamento;

data di inizio dei servizi;

esercizio indiretto (modalità operative, rischio commerciale, rapporti contrattuali specifici sulla rotta);

eventuali servizi o operazioni già svolte sulla rotta (linea e/o charter e/o tramite code sharing, franchising, wet lease).

5. *Salvaguardie*:

applicazione del principio «use or lose it» per mancata attivazione, ritardo nell'attivazione o sospensione del servizio per cause diverse da forza maggiore, riconosciute dall'amministrazione;

possibilità di sospensione o revoca per mancato rispetto degli standard previsti;

divieto di cessione delle concessioni, salvo preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;

la mancata o ritardata attivazione, così come l'interruzione del servizio per un'intera stagione di traffico, saranno assunti come elementi negativi per la valutazione delle successive assegnazioni di ulteriori rotte.

6. *(Seguiva un punto non ammesso al* Visto *da parte della Corte dei conti)*.

La presente direttiva viene trasmessa ai competenti organi di controllo per il visto e la registrazione.

Roma, 7 luglio 2000

p. *Il Ministro:* DANESE

Registrato alla Corte dei conti, con esclusione del punto 6 «Modalità di esercizio dei servizi concessi» e dell'allegato convenzione tipo, il 30 dicembre 2000, registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 228

ALLEGATO

(Seguiva un allegato non ammesso al Visto *da parte della Corte dei conti).*

01A5342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO 13 aprile 2001.

Autorizzazione al CAF Imprese Lecco Terziaria S.r.l, in Lecco, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei C.A.F. Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c)*, individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164, del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle Direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce la cessazione delle attività e funzioni esercitate dai Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio, nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati Dipartimenti alle agenzie fiscali;

Vista la delega rilasciata dalla confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi di Roma per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 19 marzo 2001, con la quale il CAF Imprese Lecco Terziaria S.r.l., con sede in Lecco (Lecco), via Parini n. 31/33, legalmente rappresentato dal sig. Massimo Sesana, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 9 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Manetto Fabroni (n. 35803 di repertorio e n. 7641 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Visto il verbale di assemblea, redatto in data 29 aprile 1993, a rogito notaio dott. Manetto Fabroni (n. 37535 di repertorio), con il quale è stata ceduta la quota sociale di L. 500.000 (cinquecentomila) dal sig. Giovanni Battista Valseschini alla «Unione commercianti lecchesi»;

Visto il verbale di assemblea, redatto in data 10 gennaio 2000, a rogito notaio dott. Manetto Fabroni (n. 79293 di repertorio e n. 7657 di raccolta), con il quale sono stati modificati gli artt. 5 e 18 dello statuto, concernenti, rispettivamente, l'oggetto sociale e la composizione del consiglio di amministrazione;

Vista la polizza di assicurazione n. 5543 stipulata con la Compagnia Cattolica;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precisato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società CAF Imprese Lecco Terziaria S.r.l., con sede in Lecco, via Parini n. 31/33, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, commi 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione «nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 aprile 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A5479

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Gaspare Torrella», in Santa Giusta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2001 viene riconosciuta la personalità giuridica dela fondazione «Gaspare Torrella», con sede in Santa Giusta (Oristano).

01A5435

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 maggio 2001

Dollaro USA	0,8754
Yen giapponese	107,79
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,60900
Corona svedese	8,9800
Franco svizzero	1,5316
Corona islandese	87,90
Corona norvegese	7,9310
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57733
Corona ceca	34,327
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,52
Litas lituano	3,5025
Lat lettone	0,5518
Lira maltese	0,3987
Zloty polacco	3,4945
Leu romeno	25078
Tallero sloveno	217,3968
Corona slovacca	43,229
Lira turca	976000
Dollaro australiano	1,6575
Dollaro canadese	1,3432
Dollaro di Hong Kong	6,8279
Dollaro neozelandese	2,0508
Dollaro di Singapore	1,5856
Won sudcoreano	1139,77
Rand sudafricano	6,8957

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5681

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcium Sandoz Forte».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 225 dell'11 aprile 2001

Specialità medicinale CALCIUM SANDOZ FORTE, 20 compresse effervescenti, A.I.C. n. 005259015.

Società Novartis Consumer Health S.p.a. - ss. Varesina, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

«FORTISSIMUM» 30 bustine granulato 1 g - A.I.C. n. 005259041.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Calcium Sandoz Forte» 20 compresse effervescenti, A.I.C. n. 005259015, FORTISSIMUM 30 bustine granulato 1 g, A.I.C. n. 005259041, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 500 del 12 aprile 2000, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 15 maggio 2001.

01A5530

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerolid»

Estratto decreto n. 234 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AEROLID nelle forme e confezioni:

0,1% soluzione da nebulizzare, flacone 30 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5, c.a.p. 16131, Italia, codice fiscale 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

0,1% soluzione da nebulizzare, flacone 30 ml - A.I.C. n. 034869014 (in base 10) 1183SQ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.p.a. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, 50 (Produzione completa e controlli).

Composizione: 1 flacone.

Principio attivo: Flunisolide 30 mg.

Eccipienti: Glicole Propilenico 15 ml; Sodio cloruro 135 mg; acqua depurata Q.B. a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5531

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonacal D3»

Estratto decreto A.I.C. n. 231 del 19 aprile 2001

Specialità medicinale: TONACAL D3 nella forma e confezione: 600 mg/400 U.I. compresse masticabili 60 compresse.

Titolare A.I.C.: società Lifepharma p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54, codice fiscale 00244680104;

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Italfarmaco p.a. nello stabilimento sito in Milano, via F. Testi n. 330;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600 mg/400 U. I. compresse masticabili» 60 compresse, n. A.I.C.: 034932018 (in base 10) 11B19L (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: carbonato di calcio 1500 mg (equivalente a 600 mg di calcio), colecalciferolo (Vitamina D3) 400 U.I.;

eccipienti: Sorbitolo, Maltodestrine, Sodio croscarmelloso, Aspartame, Saccarina sodica, Lattosio monoidrato, Aroma anice, Aroma menta, Aroma melassa, Magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5532

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle D.O.C. e I.G.T. dei vini inerente la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata in data 15 luglio 2000 dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Bianco di Custoza» con sede in Sommacampagna (Verona) — legittimato ai sensi dell'art. 2 comma uno del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 — intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e modificato con decreto del Presidente della. Repubblica 1° ottobre 1987.

Viste le risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo in Custoza, frazione del comune di Sommacampagna (Verona) il 31 gennaio 2001;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione, modificato, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» è riservata ai vini «Bianco di Custoza», «Bianco di Custoza» superiore, «Bianco di Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante, che rispndono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano: 20-45%;

Garganega: 20-40%;

Tocai friulano (localmente detto Trebbianello): 5-30%;

Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling, Italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20-30%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Bianco di Custoza» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.

Tale zona è così delimitata:

partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure, (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino a incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia.

Segue detta strada, toccando C. Nova Pigno e le Grottarole, sino all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.

Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.

Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola Serenelli seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).

Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì, attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.

Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.

Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.

Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.

Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località «Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci.

Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112.

Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-lago; a ovest di località Osteria Vecchia.

Le linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona.

Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.

Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza.

Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte Zecchino, così delimitato:

dalla carralecchia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco di Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.

I sesti, d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le unità vitate omogene coltivate con le varietà Garganega, Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay e Cortese iscritte all'albo dei vini «Bianco di Custoza» sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura, è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Custoza» non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura specializzata e di t. 12 per ettaro per la produzione del vino «Bianco di Custoza» superiore.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto

Fermi restando i limiti sopaindicati la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La tipologia «passito» è ottenuta dalla cernita delle uve raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» ed aventi le caratteristiche per essere designate con detta denominazione.

Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione del vino «passito» non può superare le 5 t./ha; il rimanente quantitativo di uva fino alle rese massime consentite, pari a t. 7/ha per il «superiore» e 10 t./ha per il «Bianco di Custoza», può essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituto con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine contollata «Bianco di Custoza» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai Vini «Bianco di Custoza» un titolo alcolometrico, volumico naturale minimo di 9,5% vol., ad esclusione delle uve destinate alla produzione del vino «Bianco di Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 11% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei comuni confinanti delle provincie di Mantova e Brescia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di conservazione e, vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Bianco di Custoza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Bianco di Custoza» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, per la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al 68% al lordo della presa di spuma.

Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il 75%, il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40% per il vino «Bianco di Custoza» passito.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» può essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo brut, extra brut, extra dry, ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del «Bianco di Custoza» Spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 3 e nelle province di Brescia Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.

Il vino «Bianco di Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve avere luogo all'interno della zona di vinificazione di cui al presente disciplinare. Il vino «Bianco di Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima del 1º settembre successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco di Custoza»:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;

sapore: sapido, morbido, delicato di giusto corpo, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale: minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,5 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l;

«Bianco di Custoza» superiore:

colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico, lievemente aromatico;

sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui massimo: 7 g/l;

«Bianco di Custoza» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato leggermente aromatico quando è spumantizzato con il metodo Martinotti, profumo fine e composto, caratteristico dalla fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

residuo di zuccheri: fino a 12 gr litro di residuo zuccherino nel tipo brut; fino a 6 g/l di residuo zuccherino nel tipo extra brut ed, infine, fino 20 g/l di residuo zuccherino nel tipo extra dry;

«Bianco di Custoza» passito:

colore: giallo dorato;

odore: intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo, leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 15% vol. di cui almeno 12% vol. effettivo.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini, modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fino», «scelto» «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente:

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini «Bianco di Custoza» Superiore e «Bianco di Custoza» Passito devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro di capacità fino a litri 1,5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o materiali consentiti.

Tuttavia per tutte le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Sulle bottiglie contenenti i vini «Bianco di Custoza» Superiore e passito deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

01A5410

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 dicembre 2000 del Ministero della sanità recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Infarix Penta"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 febbraio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 30, prima colonna, terzo capoverso delle premesse, al secondo rigo, dove è scritto: «... Attuazione *dello* direttiva ...», leggasi: «... Attuazione *della* direttiva ...»; ed ancora, alla pag. 30, seconda colonna, all'art. 1, ottavo capoverso, al terzo rigo, dove è scritto: «... (in base 10) *11EXPJ* (in base 32);», leggasi: «... (in base 10) *11BXPJ* (in base 32);».

01A5533

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651117/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.